Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 giugno 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 154 DEL 20 GIUGNO 1970:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 37: **Società Nazionale Ferro Metalli Carboni, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1970. — **Comune di Ferrara:** Estrazione di obbliga-

zioni. — **Società « L'elettrometallurgica, società per azioni », in Torino:** Obbligazioni del prestito 1° dicembre 1954 sorteggiate il 29 aprile 1970. — **Società « L'elettrometallurgica, società per azioni », in Torino:** Obbligazioni del prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 29 aprile 1970. — **Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni 6 % 1957-1977 e 6 % 1958-1983 sorteggiate il 3 giugno 1970. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1970. — **Pibigas - Idrocarburi e Affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1966-1984 sorteggiate il 10 aprile 1970. — **Pibigas - Idrocarburi e Affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1971 sorteggiate il 10 aprile 1970. — **Giulio Fiocchi, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1970. — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 5 e 6 maggio 1970 (nn. 14140 e 14151). — **Cartiere del Timavo, società per azioni, in Trieste:** Obbligazioni sorteggiate il 5 e 6 maggio 1970 (nn. 14139, 14141 e 14150). — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % emissione 1962 sorteggiate il 10 giugno 1970. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % emissione 1961 sorteggiate il 3 giugno 1970. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6,50 % emissione 1948 sorteggiate il 5 giugno 1970. — **« La Centrale » Finanziaria Generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % emissione 1958 sorteggiate il 4 giugno 1970. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Firenze:** Obbligazioni 6 % 1958-83 sorteggiate il 5 giugno 1970. — **Italmobiliare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1970. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 14 maggio 1970. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1984 sorteggiate il 14 maggio 1970. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 14 maggio 1970. — **SIRMA - Società Italiana Refrattari Marghera Azionaria, in Marghera:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1970 (Emissione 1952). — **SIRMA - Società Italiana Refrattari Marghera Azionaria, in Marghera:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1970 (Emissione 1951). — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1970. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 9 giugno 1970. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 maggio 1970, n. **371**.

Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I beni immobili già in dotazione della Corona, elencati nella tabella *A* annessa alla presente legge, sono assegnati in uso gratuito, per fini istituzionali, agli organi ed enti in essa indicati.

La consegna degli immobili viene effettuata con la compilazione dei testimoniali di stato da redigersi con l'intervento delle amministrazioni interessate. Tali beni sono amministrati dagli organi ed enti usuari ai sensi della legge e del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e delle altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 2.

E' autorizzata la permuta alla pari o con conguaglio a favore dello Stato dei beni immobili, già di dotazione della Corona, elencati nella tabella *B* annessa alla presente legge, con altri immobili di proprietà degli enti in essa indicati.

Alla permuta si provvede con l'osservanza delle vigenti norme sull'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Art. 3.

I beni immobili, previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e non contemplati negli articoli 1 e 2 della presente legge, ove non abbiano avuto con legge speciale una specifica destinazione, sono amministrati dal Ministero delle finanze per essere destinati ed utilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato oppure venduti con l'osservanza delle norme per l'alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a nominare un'apposita commissione in ciascuna delle sedi di Roma, Torino e Pisa con l'incarico di proporre, sulla scorta dei relativi inventari e previ i necessari accertamenti, la specifica destinazione da darsi ai beni mobili previsti dall'articolo 13 della legge 9 agosto 1948, n. 1077.

Di dette commissioni fanno parte:

a) il direttore generale del demanio per la sede di Roma e l'intendente di finanza per le sedi di Torino e Pisa, o un loro rappresentante con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparata, con le funzioni di presidente;

b) un funzionario, con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata, per ciascuna delle seguenti amministrazioni: Antichità e Belle arti; Provveditorato generale dello Stato; Catasto e Servizi tecnici erariali;

c) il capo dell'Ufficio centrale o provinciale per l'amministrazione dei beni demaniali già in dotazione della Corona, che disimpegna anche le funzioni di segretario.

Ai componenti delle commissioni compete per ogni seduta un gettone di presenza ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5.

Le commissioni di cui all'articolo precedente, nel formulare le proposte di competenza, debbono attenersi al criterio di assegnare al Ministero della pubblica istruzione tutti i mobili aventi valore storico, artistico ed archeologico esclusi gli atti di competenza degli Archivi di Stato; al Ministero del tesoro i mobili utilizzabili per pubblici uffici; al Ministero della difesa il materiale di casermaggio o comunque idoneo per i servizi delle forze armate; alle altre amministrazioni statali interessate i restanti mobili, diversi da quelli sopra indicati.

I mobili dichiarati dalle stesse commissioni fuori uso sono ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana.

Le commissioni debbono, entro sei mesi dalla data della loro costituzione, ultimare i lavori e trasmettere i relativi verbali al Ministro per le finanze per l'approvazione.

Art. 6.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto la soppressione degli uffici di Roma, Torino e Pisa per l'amministrazione dei beni demaniali già di dotazione della Corona, previo versamento di tutte le residue somme di competenza erariale sull'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI — COLOMBO — MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA ASSEGNARE IN USO AD ORGANI ED ENTI STATALI

1) Al Ministero della pubblica istruzione:
   a) in Torino:
   palazzo reale con piazza e giardino superiore;
   fabbricato a sud per biblioteca ed armeria;
   fabbricato delle serre ed annessa area;
   b) in Pisa:
   palazzo reale al Lungarno Pacinotti.

2) All'Università degli studi di Pisa:
   in Pisa, palazzo Vitelli al Lungarno Pacinotti.

TABELLA *B*

ELENCO DEI BENI IMMOBILI DA PERMUTARE ALLA PARI O CON CONGUAGLIO A FAVORE DELLO STATO

1. — A favore del comune di Torino, area di metri quadrati 644 in via XX Settembre, angolo corso Regina Margherita.

2. — A favore della Mensa arcivescovile di Pisa, area di metri quadrati 1.750, già facente parte della tenuta di Tombolo, utilizzata per la costruzione della casa canonica.

LEGGE 27 maggio 1970, n. **372.**

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Conegliano (Treviso) ed all'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie in Conegliano due porzioni estese rispettivamente metri quadrati 113.035 e metri quadrati 4.380 circa del compendio immobiliare denominato « ex caserma Vittorio Veneto » facente parte del patrimonio dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Conegliano di una porzione estesa metri quadrati 113.035 circa, dell'immobile di proprietà dello Stato « ex caserma Vittorio Veneto », sito in detto comune, per il prezzo di lire 302.280.000.

E' fatto obbligo al comune di Conegliano di destinare la porzione di immobile suindicata a strade, verde pubblico, scuole ed attrezzature culturali, edilizia economico-popolare ed attrezzature commerciali. Il vincolo di tale destinazione ha la durata di anni venti.

Art. 2.

E' autorizzata la vendita a trattativa privata all'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie in Conegliano di una porzione estesa metri quadrati 4.380 circa, facente parte dello stesso compendio immobiliare di cui al precedente articolo 1, per il prezzo di lire 26.280.000.

E' fatto obbligo all'ente anzidetto di destinare la suindicata porzione d'immobile alla costruzione di un nuovo complesso parrocchiale. Il vincolo di tale destinazione ha la durata di anni venti.

L'amministrazione finanziaria è autorizzata a consentire la dilazione fino a dieci rate annuali, con gli interessi legali a scalare, del prezzo di vendita.

Art 3.

All'approvazione dei contratti relativi alle vendite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvederà il Ministro per le finanze con propri decreti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Bologna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 613 dell'11 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per l'Emilia Romagna;

Visto il decreto ministeriale n. 5154 del 7 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Emilia Romagna costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Grauso dott. ing. Giuseppe, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Rinaldi avv. Enrico, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Mariani fu Bruno dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Gaiatto dott. ing. Achille, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Braussi dott. ing. Pier Emilio, ispettore generale del genio civile;

Ferrari dott. ing. Vittorio, ispettore generale del genio civile;

Calvani dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

De Marco dott. ing. Arturo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Ranieri dott. Gaetano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Venturoli dott. Enrico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Cazzani ing. Gaetano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

De Trizio ing. Corrado, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Boari dott. Franco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Focacci dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Micozzi col. Edmondo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Pastore dott. ing. Giuliano, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

De Brasi Domenico, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Alberani cav. uff. Giuseppe, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Caputo Orlando, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Carini ing. Marco, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Azzini ing. Alfredo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Magri geom. Anselmo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Paccagnella dott. Leone, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Bazzocchi dott. Adriano, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Brighenti ing. Walter, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Viani geom. Giorgio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Barbieri geom. Walter, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Pasini cav. Aldo, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Calza Romano, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini, F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Gnani Armando, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Tolomelli Athos, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia industrie affini ed estrattive, F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Casale dott. Francesco, in rappresentanza del magistrato per il Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1970
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 158

(5422)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 5341 del 14 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Molise;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Molise costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Baccin prof. arch. Augusto, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Scuotto dott. Francesco, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Coppola dott. Francesco, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Nicolai dott. ing. Gaetano, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Nocchetti dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Mazzone dott. ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

D'Onofrio dott. Alberto, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Martone dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

Astorri geom. Luigi, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Sorrentino ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

De Vita dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della industria e commercio;

Lerro dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Scorza gen. Roberto, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Marzi dott. ing. Umberto, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Cacchione ing. Mario, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Terzani rag. Antonio, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Ruggero arch. Raffaele, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Paglione geom. Giovanni, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Garella geom. Carlo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Angelaccio geom. Agostino, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Molinari dott. ing. Felice, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

De Felice geom. Ennio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Falcione geom. Luigi, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Caprara geom. Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Vitiello arch. Raffaele, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Palange Vittorio, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Litterio Gerardo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini, F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Plescia Nicola, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Piscitelli Mario, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia industrie affini ed estrattive, F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 387

(5420)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 580 del 4 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Veneto;

Visto il decreto ministeriale n. 5156 del 7 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Veneto costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche;

Lancetti dott. ing. Luigi, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Manzini dott. Federico, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Olita dott. Luigi, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Quain dott. ing. Bruno, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Gravino dott. ing. Elio, ispettore generale del genio civile;

Baldin dott. ing. Bruno, ispettore generale del genio civile;

D'Elia dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Garozzo dott. ing. Bruno, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Pierri dott. Ignazio, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Giacomelli dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Carrara ing. Umberto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Marchesi ing. Sandro, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Potosini dott. Bruno, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Massabò dott. Ubaldo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tarantini ten. col. Ennio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Ferrazin dott. ing. Francesco, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma strade;

Mazzariol prof. dott. Giuseppe, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Dedemo Russo rag. Elisabetta, designata dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Negri Giovanni, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Bellato dott. Riccardo, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Nicoletti dott. Alessandro, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Badon Giorgio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Facco dott. Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Dal Carlo Mario, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Agostini ing. Silvio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Cattelan ing. Angelo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Pagnin ing. Fioravante, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Zampieri Renzo, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Albieri Walter, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini, F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Pennestre Mario, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno, Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

De Martinis Bruno, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia industrie affini ed estrattive, F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Gabelli dott. Rino, in rappresentanza del magistrato per il Po.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 170

(5421)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 672 del 30 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per il Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale n. 5155 del 7 ottobre 1966 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei propri rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per il Friuli-Venezia Giulia costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Rendola dott. ing. Homs, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Arrica dott. Ambrogio, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Burattini dott. Diego, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Ligi dott. ing. Luigi, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Plazzi dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Giacchetti dott. ing. Costantino, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Angioletti dott. Giuliano, in rappresentanza della pubblica istruzione;

Bellarosa dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura;

Nardi ing. Giacomo, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Tamburiello ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della poste e telecomunicazioni;

Steibach dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Moffa dott. Mario, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Viel col. Guido, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Benedettini dott. ing. Salvatore, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Cola dott. ing. Gaetano, in rappresentanza della regione;

Petrossi arch. Umberto, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Gennari dott. Giovambattista, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Godini Edoardo, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Ortali rag. Aldo, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Canarutto dott. ing. Guglielmo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Lumbelli dott. Luigi, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Furlani dott. Ugo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Petrucco dott. ing. Antonio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Grillo dott. Ermanno, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Manzon Rinaldo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Biagi Giuseppe, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Ferin Vittorio, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Degrassi Bruno, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Marchesan Ottorino, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Criscenti Mario, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 390

(5424)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 582 del 4 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per le Puglie;

Visto il decreto ministeriale n 6061 del 9 novembre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per le Puglie costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

D'Alessandro dott. ing. Arcangelo, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Corigliano dott. Aldo, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Magareli dott. Ugo, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Minchilli prof ing. Vincenzo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Binetti dott. ing. Francesco, ispettore generale del genio civile;

Di Gioia dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Masciullo dott. ing. Antonio, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Ruggieri dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Chibelli dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Tarantini ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Bellioni ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Scarselli dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Campenni dott. Ricciotti, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fabrizio col. Carlo, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Salvatori dott. ing. Paolo, in rappresentanza della Azienda nazionale autonoma delle strade;

Cirielli Silvio, in rappresentanza della provincia.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Caporizzi dott. ing. Alfredo, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Pinto ing. Giuseppe, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Catalano ing. Bruno, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Del Vecchio ing. Nicolò, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Scarascia-Mugnozza Luciano, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

La Notte geom. Lelio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Tommasi dott. Benvenuto, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ruggiero ing. Carlo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

De Pascalis dott. Crocifisso, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Magarelli Vito, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Raganelli Tommaso, designato dalla confederazione italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Bruni Nicola, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A. (C.I.S.L.);

Pesola Eustacchio, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Pagano Angelo, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno e dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1970
Registro n. 8 *Lavori pubblici, foglio n.* 391

(5423)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonché l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 660 del 26 aprile 1963, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per la Lombardia;

Visto il decreto ministeriale n. 5153 del 7 ottobre 1966, con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962, i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per la Lombardia costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche;

Nigro dott. ing. Fortunato, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Rapini dott. Leonardo, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Loy dott. Umberto, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Via dott. ing. Carlo, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Scalera dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile;

Cottafava dott. ing. Massimiliano, ispettore generale del genio civile;

Arione dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Savia dott. ing. Natale, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

De Paolis dott. Achille, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Ferrario dott. Italo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Gallo ing. Renato, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Silvestro ing. Gentile, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Carone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Amoroso dott. Francesco Paolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fiorentini col. Bruno, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Cicognani dott. ing. Raffaello, in rappresentanza dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo:

Magni dott. arch. Paolo, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Tentori Carlo, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Businaro arch. Duilio, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Pineta cav. uff. Aldo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ricciardi avv. Germano, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Valli dott. Carlo Giuseppe, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Brambilla p. i. Edilio, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Pisa dott. ing. Riccardo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Rotondi dott. Mario, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Tonani Giacomo, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Lanzi geom. Domenico, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Pelachini Giancarlo, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini - F.I.L.C.A (C.I.S.L.);

Frattini Ugo, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno - Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Persichetti Bernardino, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno; dell'edilizia industrie affini ed estrattive - F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Casale dott. Francesco, in rappresentanza del magistrato per il Po.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del rappresentante dell'amministrazione provinciale, non ancora designato dall'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1970
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 385

(5414)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1970.

Ricostituzione del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori presso il provveditorato alle opere pubbliche, con sede in Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e l'art. 4 della legge n. 203 del 1965, riguardanti la composizione dei comitati regionali per l'albo nazionale dei costruttori nonchè l'art. 9 della citata legge n. 57 del 1962 riguardante la nomina e la durata in carica di ciascuno dei membri dei comitati stessi;

Visto il decreto ministeriale n. 581 del 4 aprile 1963 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del comitato regionale dell'albo per l'Umbria;

Visto il decreto ministeriale n. 1113 del 25 febbraio 1967 con il quale vennero nominati per la durata di un triennio i membri del predetto comitato regionale;

Ritenuto che occorre nominare i membri del comitato regionale in argomento per il prossimo triennio;

Viste le designazioni dei rispettivi rappresentanti per il prossimo triennio nei comitati regionali comunicate dalle amministrazioni interessate;

Viste le terne di nominativi che sono state proposte dalle organizzazioni competenti più rappresentative perchè sia effettuata la scelta dei rispettivi rappresentanti in seno ai ripetuti comitati regionali;

Decreta:

Articolo unico

Sono nominati per la durata di un triennio dalla data del presente decreto — salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge n. 57 del 10 febbraio 1962 — i seguenti membri del comitato regionale per l'albo nazionale dei costruttori per l'Umbria costituito presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche:

Alati dott. ing. Mario, provveditore regionale alle opere pubbliche, presidente;

Flora dott. Alessandro, vice provveditore regionale alle opere pubbliche;

Forlenza dott. Demetrio, magistrato designato dal presidente della corte d'appello;

Salmareggi dott. ing. Giuseppe, ispettore generale del genio civile, vice presidente;

Vaccaro dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Di Matteo dott. ing. Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Baiocchi dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Balsotti dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Bianchi ing. Vincenzo in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Luchetti ing. Glauco, in rappresentanza del Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Viterbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Cresta dott. Attilio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bravin col. Vittorio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Molisso dott. ing. Giovanni, in rappresentanza dell'azienda nazionale autonoma strade.

In rappresentanza delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Millucci geom. Pietro, designato dall'associazione generale delle cooperative italiane;

Simonucci prof. Bruno, designato dalla lega nazionale delle cooperative e mutue;

Alimenti ing. Cesare, designato dalla confederazione cooperative italiane.

In rappresentanza delle categorie dei costruttori:

Prosciutti comm. Dante, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Mannocchi p. i. Aldo, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ghini p. i. Spartaco, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Pallotta geom. Teodoro, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Lo Storto cav. uff. Orlando, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Luccioni geom. Mario, designato dalla confederazione generale dell'industria italiana;

Ceglioni Riccardo, designato dalla confederazione nazionale dell'artigianato;

Nissim Loris, designato dalla confederazione generale italiana dell'artigianato.

In rappresentanza delle categorie lavoratrici interessate:

Magliocchetti Oscar, designato dalla federazione italiana lavoratori costruttori e affini F.I.L.C.A. (C.I.S.L);

Bombardiere Nicola, designato dalla federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno Fe.N.E.A.L. (U.I.L.);

Turchetti Mauriglio, designato dalla federazione italiana lavoratori del legno, dell'edilizia industrie affini ed estrattive F.I.L.L.E.A. (C.G.I.L.);

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina del rappresentante dell'amministrazione provinciale, non ancora designato dall'amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1970
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 168

(5431)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare del comune di Garda.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 febbraio 1967, ha deliberato di ampliare, ai sensi della legge sopracitata, la zona già vincolata nel comune di Garda estendendo il vincolo stesso a tutto il territorio comunale;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Garda (Verona);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che l'ulteriore zona da sottoporre a vincolo ha notevole interesse pubblico perchè offre un quadro naturale di singolare bellezza panoramica costituito da colli e verdi colline che dolcemente degradano verso il lago così da formare un ampio anfiteatro, ricco di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la magnifica veduta del lago stesso e del lungo arco del grande golfo, già vincolato, e con cui compone un insieme paesistico veramente eccezionale;

Decreta:

L'area sita nel territorio del comune di Garda (Verona), costituita dalla zona collinare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona si riferisce esattamente a quella parte del territorio comunale fino ad oggi non ancora vincolata, dimodochè ora tutto il territorio del comune di Garda s'intende sottoposto a tutela.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di Garda provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 marzo 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SCAGLIA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Il giorno 28 febbraio 1967, alle ore 10, convocati con lettera raccomandata a firma del presidente, si è riunita presso la soprintendenza ai monumenti di Verona, la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

Il presidente constatato il numero legale dei presenti, apre la seduta e dà inizio alle discussioni dell'ordine del giorno.

(*Omissis*).

GARDA - Ampliamento del vincolo.

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali all'unanimità decide di approvare l'ampliamento del vincolo a tutto il territorio del comune di Garda.

(*Omissis*).

(5508)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle attività industriali nella provincia di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nella provincia di Terni si è determinata una crisi economica generale delle aziende industriali con carattere locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle attività industriali nella provincia di Terni.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1970.

Integrazione del consiglio di amministrazione del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939 n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799;

Visto l'art. 34 della citata legge n. 799 che trasforma in ente pubblico il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, istituito presso l'Università di Bologna, e lo sottopone alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 2 dello statuto del suindicato ente, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1968, che prevede la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1970, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione del suddetto laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con riserva di nomina successiva di tre componenti il consiglio di amministrazione stesso;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1970, con il quale sono stati nominati componenti del consiglio di amministrazione predetto i titolari della cattedra di zooculture e quello della cattedra di zootecnia dell'Università di Bologna;

Vista la designazione dell'Unione province d'Italia relativa al presidente di un comitato provinciale della caccia;

Decreta:

Ad integrazione dei decreti 25 febbraio 1970 e 10 marzo 1970, indicati nelle premesse il sig. Vincenzo Manuel Gismondi, presidente del comitato provinciale della caccia di Imperia, è nominato componente il consiglio di amministrazione del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, per il triennio relativo alla durata in carica del consiglio di amministrazione medesimo, di cui ai citati decreti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1970.

Iscrizione di quattro varietà di patate di produzione estera nel registro nazionale delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone l'iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 291/S del 24 marzo 1970, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 25 febbraio 1970, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel registro delle varietà, di alcune varietà di patate di produzione estera già iscritte nei « Registri » di paesi appartenenti alle Comunità economiche europee;

Visto il verbale della predetta adunanza del 25 febbraio 1970;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico

Sono iscritte, nel registro nazionale delle varietà, tenuto dal competente ufficio della direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di patate di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 25 febbraio 1970, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Patata « Allerfrüheste Gelbe »:
Origine della varietà: incrocio: Industrie × 155/06.

2) Patata « Majestic »:
Origine della varietà: incrocio: Onbekend ras × British Queen.

3) Patata « Eersteling »:
Origine della varietà: incrocio: Early Primrose × King Kidney.

4) Patata « Kennebec »:
Origine della varietà: incrocio: (Chippewa × Kathadin) × (Earlaine × W - ras).

Roma, addì 29 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(5535)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense al merito della sanità pubblica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;
Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2193;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;
Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense « Al merito della sanità pubblica »;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « Al merito della sanità pubblica » a:

Blois dott. Francesco, maggiore generale medico;
Cozza dott. Alberto, tenente generale medico;
Dal Pra dott. Letterio, tenente generale medico;
Mincuzzi dott. Giuseppe, maggiore generale medico;
Troilo dott. Giovanni, maggiore generale medico;
Tamborlini dott Emilio;
Patrizi prof. dott. Fotide.

E' conferita la medaglia d'argento « Al merito della sanità pubblica » a:

Giacobbe dott Marco Ottorino;
Pusceddu dott. Ludovico;
Rascaglia dott. Luigi;
Rubaltelli prof. Enrico.

E' conferita la medaglia di bronzo « Al merito della sanità pubblica » a:

Carraroli dott. Guglielmo;
Pallini prof. Ulderigo.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

(5596)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno di nuova formazione stralciato dalle acque del torrente Vallone in comune di Monte S. Angelo.

Con decreto 20 febbraio 1970, n. 924 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno di nuova formazione stralciato dalle acque del torrente Vallone in comune di Monte S. Angelo (Foggia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 102, mappale 257, di ha. 0.00.88 ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 giugno 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Foggia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5574)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto ex alveo del torrente Reale in comune di Fara Vicentina

Con decreto 6 marzo 1970, n. 865 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del torrente Reale in comune di Fara Vicentina (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 171 e 1/3, della superficie di mq. 217 ed indicato nella planimetria rilasciata il 3 maggio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5575)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Prelà

Con decreto 10 marzo 1970, n. 919, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno del torrente S. Giovanni in comune di Prelà (Imperia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappali 458 (mq. 240) e 187 parte (mq. 67) di mq. 307 complessivi ed indicato nella planimetria rilasciata il 16 gennaio 1967, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Imperia che fa parte integrante del decreto stesso.

(5516)

Variante al piano di zona del comune di Borgo San Lorenzo

Con decreto ministeraile in data 1° giugno 1970, n. 31/140, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Borgo San Lorenzo, per l'inclusione di un'area posta lungo il viale Pecori-Giraldi.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962 n. 167.

(5517)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2259 in data 26 maggio 1970, l'avv. Ciro Maffuccini è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(5384)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Variante al piano regolatore generale del comune di Colleferro

Con decreto provveditoriale n. 6212/B in data 30 maggio 1970 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Colleferro, relativa all'area interessata dalla costruzione del liceo scientifico.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dello articolo 10, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con legge 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(5383)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Ortovero (Savona) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Villanova d'Albenga con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguara e al decreto ministeriale n. 7 del 13 gennaio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 84 in data 5 aprile 1966.

(5791)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno nel comune di La Spezia

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di La Spezia, con i mappali 13 e 14 del foglio di mappa n. 67, della superficie complessiva di mq. 105.140.

(5637)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno nel comune di Vezzano Ligure

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Vezzano Ligure (La Spezia) con il mappale *C.* del foglio n. 6, della superficie di mq. 1220.

(5640)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Lerici

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Lerici (La Spezia) con i mappali 443 e 444 e del foglio n. 7 della superficie complessiva di mq. 32.880.

(5641)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un immobile sito nel comune di Noli

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Noli (Savona) con i mappali 222, 254 e 255 del foglio di mappa n. 18.

(5642)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Marciana

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel catasto terreni del comune di Marciana (Livorno) con i mappali 3, 4, 5, 7, 55, 81, 82, 83, 50, 56, 84, 85 e *C* del foglio n. 56, della superficie complessiva di mq. 111.510.

(5646)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Riccò del Golfo

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Riccò del Golfo (La Spezia) con i mappali 573 e 577 del foglio n. 34, della superficie complessiva di mq. 47.610.

(5647)

Passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno sito nel comune di Riomaggiore

Con decreto 25 marzo 1970 del Ministro per la difesa di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'immobile distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Riomaggiore (La Spezia), con i mappali 266, 416, 417, 419, 464, 466 e 603 del foglio di mappa n. 24 della superficie complessiva di mq. 60.788.

(5648)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 24 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1970, registro n. 6, foglio n. 121, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dai signori Sergio Sangiorgi ed Arrigo Parenti, contro l'autorizzazione di apertura di un magazzino a prezzo unico concessa alla società Magazzini STANDA dal prefetto di Bologna, in esecuzione del decreto ministeriale 8 marzo 1963, che aveva accolto il precedente ricorso gerarchico proposto dalla suddetta società avverso il diniego prefettizio di autorizzazione all'apertura del magazzino stesso nel comune di Imola.

(5478)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di esercizio venatorio in comune di Trevignano

Con decreto ministeriale 26 maggio 1970 il divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, istituito fino al 30 giugno 1971 con decreto ministeriale 13 luglio 1966, ad alcune specie di selvaggina nella zona sita in comune di Trevignano (Roma) della estensione di ha. 400 circa come da confini delimitati con il citato decreto ministeriale 13 luglio 1966, viene revocato a tutti gli effetti.

(5436)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti Valle di Latte, Valle della Sorba e Vallone del Passo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio successivo, al registro n. 6, foglio n. 321, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti Valle di Latte, Valle della Sorba e Vallone del Passo, per una superficie di Ha. 1.638, ricadenti nel territorio del bacino di Ventimiglia in provincia di Imperia.

(5538)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara

Con decreto ministeriale addì 6 maggio 1970 la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Novara viene prorogata fino al 30 aprile 1971 ed il sig. Antonio Aghemo è confermato nella carica di commissario governativo del consorzio medesimo con gli stessi poteri ed obblighi determinati dal decreto ministeriale 29 ottobre 1968.

Con lo stesso decreto vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1970 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'art. 2366 del codice civile alla convocazione di detta assemblea per gli altri adempimenti di legge.

(5480)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola « Fra ex combattenti », con sede in Margherita di Savoia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 maggio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa agricola « Fra ex combattenti », con sede in Margherita di Savoia (Foggia), è stata prorogata fino al 5 dicembre 1970.

(5377)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1970, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale (Cagliari), costituita in data 5 febbraio 1965 per atto del notaio dott. Giovanni Battista Lonis.

Dalla data del decreto il dott. Piero Fois è stato nominato commissario governativo di detta società, per un periodo di sei mesi.

(5378)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa agricola « Marcellina », con sede in Marcellina, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1970, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa agricola « Marcellina », con sede in Marcellina (Roma), costituita in data 29 novembre 1963 per atto del notaio dott. Alessandro Massari.

Dalla data del decreto il dott. Agostino Cascino è stato nominato commissario governativo di detta società per un periodo di sei mesi.

(5379)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Produttori latte coltivatori diretti », con sede in Priverno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 maggio 1970 il prof. Umberto Bruno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Produttori latte coltivatori diretti », con sede in Priverno (Latina), in sostituzione del dott. Dante Monda.

(5380)

***Sostituzione del commissario liquidatore della società* cooperativa « Reduci ». con sede in Isola Liri**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1970 la dott.ssa Adriana Franconetti è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa « Reduci », con sede in Isola Liri (Frosinone), in sostituzione dell'avv. Nisio Palleschi.

(5381)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 5 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1970, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal dott. Mario Marras in data 23 dicembre 1965 inteso ad ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto italiano di medicina sociale del 25 giugno 1965, con la quale al ricorrente è stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego e dallo stipendio per la durata di sei mesi.

(5553)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A/226 del 14 maggio 1970 relativa a pagamenti correnti-esborsi.

(5539)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 30 Pubblica istruzione, foglio n. 8, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Guastella Spataro Salvatrice avverso la decisione adottata il 25 novembre 1966 dalla commissione dei ricorsi ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, funzionante presso il provveditorato agli studi di Palermo, in ordine a mancata nomina.

(5511)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38 Pubblica istruzione, foglio n. 10, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal perito industriale Luigi Cioschi avverso il decreto del provveditore agli studi di Teramo n. 17973 del 9 novembre 1966, in materia di graduatoria degli aspiranti all'insegnamento di esercitazioni pratiche per la meccanica ed elettrotecnica per l'anno scolastico 1966-67.

(5512)

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 285, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 26 marzo 1967 dalla prof.ssa Tomasini Maria Teresa, per l'annullamento della decisione con la quale la commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditorato agli studi di Modena, ha respinto il ricorso gerarchico proposto dalla stessa contro la dichiarazione di decadenza dalla nomina triennale di applicazioni tecniche presso la scuola media di Frassinoro e Carpi nell'anno scolastico 1966-67.

(5513)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 39, foglio n. 298, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 13 aprile 1967 dal prof. Spada Antonino Salvatore, avverso la decisione 18 ottobre 1966 della commissione provinciale costituita presso il provveditorato agli studi di Pordenone ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

(5514)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 38, foglio n. 13, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Amato Francesco avverso la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice per un posto di applicato di segreteria presso l'istituto tecnico industriale di Gallarate.

(5515)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1970, registro n. 43, foglio n. 316, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 12 luglio 1966 dalla prof.ssa Mafrica Giuseppa nata Novarà, avverso il provvedimento ministeriale n. 4165 del 17 febbraio 1966 con il quale è stato prorogato al 30 settembre 1966 il periodo di prova della ricorrente.

(5587)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 396, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto in data 21 luglio 1967 dalla prof.ssa Maria Giorgini avverso la decisione del provveditore agli studi di Forlì del 14 gennaio 1967 che ha respinto il ricorso gerarchico della stessa insegnante in ordine alla nota di qualifica di valente attribuitale per l'anno scolastico 1965-66.

(5556)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1970, il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(5943)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1970, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 388.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5944)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 Mod. 241 D.P. — Data: 6 febbraio 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Parma — Intestazione: Cantoni Mario — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1 — Capitale L. 5000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 4 giugno 1970

(5509)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 19 giugno 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	628,95	628,95	629,18	628,95	628,90	628,95	628,95	628,95	628,95	629,95
Dollaro canadese	602 —	602 —	605,50	603,70	602,50	602 —	604,50	603,70	602 —	603,50
Franco svizzero .	145,82	145,78	145,88	145,845	145,80	145,80	145,81	145,845	145,82	145,80
Corona danese .	83,91	83,90	83,95	83,92	83,80	83,90	83,905	83,92	83,91	83,90
Corona norvegese .	88,01	88,01	88 —	88 —	88 —	88 —	88 —	88 —	88,01	88,02
Corona svedese .	121,05	121,04	121,13	121,16	121,20	121,05	121,10	121,16	121,05	121,05
Fiorino olandese	173,05	173,59	173,80	173,68	173,50	173,65	173,69	173,68	173,65	173,60
Franco belga .	12,67	12,67	12,6825	12,6710	12,66	12,67	12,6715	12,2710	12,67	12,67
Franco francese	113,88	113,90	113,98	113,93	113,90	113,88	113,91	113,93	113,88	113,88
Lira sterlina .	1508,15	1509,20	1509 —	1509,50	1508,50	1508,15	1509,625	1509,50	1508,15	1509 —
Marco germanico .	173,04	173,05	173,22	173,18	172,90	173,04	173,17	173,18	173,04	173,01
Scellino austriaco .	24,31	24,30	24,3150	24,31	24,25	24,31	24,3075	24,31	24,31	24,31
Escudo portoghese	22,03	22 —	22,03	22,03	22,10	22,03	22,01	22,03	22,03	22,02
Peseta spagnola .	9,04	9,03	9,05	9,038	9 —	9,03	9 0370	9,038	9,04	9,03

Media dei titoli del 19 giugno 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,025
Redimibile 3,50 % 1934 .	98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)	75,175
» 5 % (Ricostruzione) . . .	89 —
» 5 % (Riforma fondiaria) .	79,325
» 5 % (Città di Trieste) . .	82,075
» 5 % (Beni esteri) . . .	77,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	81,05
» 5,50 % » » 1968-83	87,575
» 5,50 % » » 1969-84	91,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	96,55
» » » 5,50 % 1976 .	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 .	99,30
» » » 5,50 % 1977 . .	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	97,925
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,20
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90,50
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	89,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,60
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1970

Valuta	
Dollaro USA	628,95
Dollaro canadese	604,10
Franco svizzero	145,827
Corona danese	83,912
Corona norvegese	88 —
Corona svedese	121,13
Fiorino olandese	173,685
Franco belga	12,671
Franco francese	113,92
Lira sterlina	1509,562
Marco germanico	173,175
Scellino austriaco	24,309
Escudo portoghese	22,02
Peseta spagnola	9,037

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° gennaio 1970 al 31 gennaio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2553/69, n. 2658/69, n. 41/70 e n. 82/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previsti:

— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci numeri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore, in peso, in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,387
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,967
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,740
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	2,320
	- - superiore al 65%	2,900

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(2) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) dal 1-1-70 al 9-1-70	dal 10-1-70 al 31-1-70
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (1):		
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale al 10%:		
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1. della tariffa doganale uguale o superiore al 50% ed inferiore al 75%:		
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale al 60%	9,36	7,15
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 60% ed inferiore o uguale al 70%	11,16	8,53
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore al 70%	12,96	9,90
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-1. della tariffa doganale uguale o superiore al 75%:		
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale all'80%	13,86	10,59
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore all'80%	14,76	11,28

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere,
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (E 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(4793)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando di concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1970-71, di centosessantanove allievi ufficiali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale e successive modificazioni;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877, sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e successive modificazioni;
Vista la legge 3 gennaio 1960, n. 102, riguardante la ratifica ed esecuzione dello statuto della Scuola Europea, firmata a Lussemburgo il 12 aprile 1957;
Vista la legge 14 febbraio 1964, n. 47, concernente le modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali inferiori di taluni ruoli della Marina militare;
Vista la legge 18 novembre 1964, n. 1251, sull'ammissione dei sottufficiali e sottocapi del C.E.M.M. all'Accademia navale;
Vista la legge 26 giugno 1965, n. 807, sui limiti di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievi ufficiali del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e autenticazione di firme;
Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910, sui provvedimenti urgenti per l'università;

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1970-71 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centosessantanove allievi ufficiali da assegnare:

130 - al Corpo di stato maggiore;
39 - ai Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il concorso comprende:

a) visita medica;
b) prove attitudinali;
c) prove di concorso consistenti in:
una prova orale di matematica;
una prova orale di cultura generale (storia e geografia);
una prova facoltativa di lingue estere.

Saranno ammessi alle prove attitudinali e di concorso i concorrenti che avranno superato la visita medica.

Le prove predette avranno inizio a Livorno presso l'Accademia navale nell'ultima decade di agosto 1970 e saranno protratte adeguatamente nel mese di settembre 1970 in relazione al numero dei concorrenti.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1948;

B) Siano celibi o vedovi senza prole;

C) Siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessaria alla vita di mare;

D) Abbiano conseguito uno dei seguenti *titoli di studio*:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di licenza liceale della Scuola Europea;
diploma di istituto tecnico nautico;
diploma di istituto tecnico industriale;
diploma di istituto tecnico per geometri;
diploma di istituto tecnico commerciale;
diploma di istituto tecnico agrario;
altri titoli che, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, consentono l'iscrizione ai corsi universitari di ingegneria;

E) Abbiano il consenso del genitore che esercita la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, se minorenni;

F) Abbiano tenuto buona condotta civile e morale;

G) Non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualsiasi motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati da precedenti concorsi per non aver superato la prova attitudinale o in base al secondo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso i sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

1) abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva;
2) abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;
3) non abbiano superato il 26° anno di età.

I requisiti prescritti dal presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 3.

Domande di partecipazione al concorso

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400, dovrà essere inoltrata dal concorrente a mezzo raccomandata al comando dell'Accademia navale di Livorno in modo che pervenga a quel comando entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i concorrenti minorenni essa dovrà essere vistata dal genitore che esercita la patria potestà o dal tutore.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;
b) una dichiarazione in carta libera del genitore o del tutore di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto (Allegato *B*).

Al momento dell'ammissione dei candidati risultati idonei, tale dichiarazione dovrà essere rinnovata in carta legale, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro.

Art. 4.

Documentazione

1. All'atto della presentazione alla visita medica, i concorrenti dovranno consegnare i seguenti documenti:

a) due fotografie (senza cartoncino) formato tessera, a mezzo busto su fondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia leggibile) nome, cognome, luogo e data di nascita del concorrente. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulle fotografie;

b) carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato;

c) documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera *D*) dell'art. 2 del presente decreto. Il diploma originale del titolo di studio può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'istituto medio superiore; dal certificato deve anche risultare la votazione riportata.

Il diploma originale del titolo di studio dovrà essere comunque presentato prima della promozione alla 2ª classe.

2. I candidati collocati utilmente nella graduatoria, dovranno presentare a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 400 rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso;

2) certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 400, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato; ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;

3) atto di assenso del genitore che esercita la patria potestà, ovvero del tutore, per contrarre a tempo debito lo arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito, se il concorrente è minorenne;

4) certificato di stato libero in carta semplice, rilasciato in data non anteriore alla comunicazione di esito del concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore limite per la regolarizzazione dei documenti che, pur presentati in tempo utile, non fossero conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra amministrazione o, per altri concorsi, all'amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'istituto.

I documenti dei giovani che si ritirano dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda di partecipazione al concorso alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla condotta civile e morale dei concorrenti;

b) faranno pervenire, vistati, al comando dell'Accademia navale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, le domande ed i documenti richiesti dall'art. 3 unitamente ad una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato. Sarà comunque interpellato il Ministero degli affari esteri sulla validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

La data della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal comando dell'Accademia insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

visteranno i documenti richiesti dall'art. 4 che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

disporanno l'avvio dei concorrenti a Livorno per la visita medica e le successive prove di concorso, fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Saranno esclusi dal concorso su deliberazione del comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presenteranno entro i termini stabiliti dagli artt. 3 e 4 la domanda e i documenti richiesti;

b) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

Il Ministro si riserva la facoltà di escludere dal concorso quei candidati che siano allontanati dal comando dell'istituto per inosservanza delle norme di comportamento previste dal regolamento interno dell'istituto stesso.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1. La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto e avrà luogo a Livorno, presso l'Infermeria dell'Accademia navale.

2. I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 16 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 15 settembre 1970 non avessero ricevuto alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia navale entro il successivo giorno 16.

3. Il giudizio di idoneità o meno, inappellabile, sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici. Contro il risultato di tale visita medica non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato all'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Permanenza nell'istituto

I concorrenti risultati idonei o idonei condizionati alla visita medica rimarranno in Accademia per un periodo di circa sette giorni per essere sottoposti alle prove attitudinali e per sostenere gli esami di concorso. Durante il periodo di permanenza in Accademia il concorrente:

a) per la preparazione agli esami di concorso potrà fruire, se lo desidera, della guida di professori assistenti della Accademia navale;

b) sarà soggetto alle disposizioni del regolamento interno dell'istituto.

Art. 9.

Prove attitudinali

Le prove attitudinali comprenderanno « tests intellettivi », « tests caratteriologici » e « tests culturali » intesi ad accertare la maturità di pensiero del concorrente e la sua attitudine allo studio delle scienze fisicomatematiche.

Il giudizio di idoneità o meno del candidato è inappellabile e sarà comunicato all'interessato entro trenta giorni dal termine delle prove.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 10.

Prove di concorso

a) Prova orale di matematica (per il programma di esame vedi art. 27).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità; oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di matematica.

b) Prova orale di cultura generale (storia e geografia) (per il programma di esame vedi art. 28).

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di inidoneità. La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame di cultura generale.

c) Prova orale facoltativa di lingue estere (inglese, francese, tedesco e spagnolo). Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la commissione procederà a determinare la idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi la idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnera un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità, oppure un punto compreso tra 9 e 0 ventesimi nei casi di non idoneità.

La media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame orale di lingua estera.

d) Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.

Art. 11.

Commissione

La commissione per le prove di concorso è nominata dal Ministro per la difesa.

Essa è così composta:

un capitano di vascello, presidente;

un ufficiale superiore, membro fisso;

un ufficiale superiore, membro fisso;

ufficiali e professori civili dell'Accademia navale, in numero non superiore a 4 per ogni singola materia d'esame: membri aggregati con diritto a voto.

Le funzioni di segretario (senza voto) saranno disimpegnate da un ufficiale superiore o da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 12.

Ordine di classificazione

I concorrenti giudicati idonei alla visita medica e alle prove di cui all'art. 9 e che avranno superato favorevolmente le prove obbligatorie, coloro cioè che in ciascuna di esse avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

a) punto riportato nella prova di matematica;

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa, nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

Per i concorrenti provenienti dal collegio « Morosini » valgono le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48. A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla scuola militare « Nunziatella »; a parità di requisiti, avranno la precedenza i più giovani.

Art. 13.

Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente articolo il comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero della difesa, procederà con scelta insindacabile all'assegnazione definitiva degli idonei nel Corpo di stato maggiore e nei Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Tale scelta sarà basata sui requisiti fisici, sulla classificazione delle prove attitudinali, e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei.

Art. 14.

Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I concorrenti collocati in graduatoria per ciascuno dei Corpi di stato maggiore e tecnici (Genio navale e Armi navali), fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi quali allievi della 1ª classe del Corso normale dell'Accademia navale ed entreranno nell'istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno rinviati al loro domicilio.

Art. 15.

Disposizioni amministrative

1. Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti.

Essi potranno beneficiare della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe. A tale scopo potranno rivolgersi ai comandi marina o alle capitanerie di porto più vicini alla loro residenza o alle stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti allo estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2. L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica e delle prove di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio. A tal fine i concorrenti dovranno depositare la somma di L. 5000 (cinquemila), che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

3. Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti e per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica o l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.

Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per la ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare », vigente allo atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.

Esame somatico

1. Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Ferma restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2. I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando abbiano perduto al massimo cinque denti, purchè non contrapposti, con integrità degli incisivi e dei canini. Gli elementi mancanti debbono essere sostituiti da moderna protesi fissa. I denti sostituiti rientrano nel computo di quelli perduti. I denti superficialmente cariati, qualora non opportunamente otturati, sono motivo di riserva per l'idoneità del candidato, che all'atto della presentazione per iniziare il corso, dovrà aver provveduto alle relative cure.

3. Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dal vigente « Elenco delle imperfezioni e delle infermità »:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o di falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano una apparescente deformità;

c) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg per la massima ed i 95 mm. di Hg per la minima;

d) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle imperfezioni e delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

I requisiti visivi per l'ammissione ai corsi normali della Accademia navale sono i seguenti:

Stato maggiore:

a) visus naturale: 9/10 binoculare con 8/10 nell'occhio peggiore; con correzione: 10/10 in ciascun occhio;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso della profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato con le tavole pseudo-isocromatiche di Stilling;

c) sono motivo di esclusione:

tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata;

la presenza di lesione dei mezzi diottrici e del fondo oculare;

gli strabismi manifesti;

la miopia e l'astigmatismo miopico di qualunque specie e grado;

la ipermetropia superiore a 1,5 diottrie, nonchè lo astigmatismo ipermetropico di qualunque specie, superiore a + 0,75 diottrie;

l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Lo stato refrattivo degli occhi sarà accertato previa paralisi dell'accomodazione e l'esame del fondo oculare in midriasi pupillare.

Non è consentito l'uso di lenti correttive.

Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali).

Il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate, l'eventuale vizio di rifrazione che non dovrà superare i seguenti limiti:

miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico, anche in un solo occhio;

l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite delle idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

Art. 19.
Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 dB per le frequenze da 250 a 4000 v.s. ed a 30 dB per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

d) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.
Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame dell'urina, ecc.).

Art. 21.
Idoneità condizionata

Le infermità e le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche e chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal Capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.
Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifestate nè diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.
Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, e successive modificazioni, agli allievi della 1ª e 2ª classe del Corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1. Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario.

Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere rilasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'istituto (allegato *C*);

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di un assegno giornaliero intangibile, da utilizzare esclusivamente per la 1ª vestizione all'atto della nomina ad Aspirante del servizio permanente effettivo. Detto assegno non è dovuto per i Corsi che si ripetono.

2. Sono a carico delle famiglie:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri e oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del comando, di lasciarli agli allievi, in tutto o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1° novembre; 1° febbraio; 1° maggio; 1° agosto.

Per l'anno accademico 1970-71 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 96.000, pari a quote trimestrali di L. 24.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi, vocabolari ed inoltre degli oggetti occorrenti per gli studi facoltativi richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il comando dell'istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo;

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento in unica soluzione della somma intangibile di L. 10.000, da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva, a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'istituto per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 3ª classe e ad esami superati, o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo, previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto alla Accademia navale a qualsiasi titolo;

e) le rimesse di denaro relative alle spese ordinarie, straordinarie, di carattere personale e al deposito cauzionale dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente postale numero 22/11371 intestato all'Accademia navale, Servizio di commissariato.

Le rimesse relative alle spese di carattere personale non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal comando all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta all'art. 3 lettera *b*) i genitori o tutori degli allievi si intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri, per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1. Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in tesoreria, a favore dell'erario;

b) i genitori o i tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'istituto.

2. Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto ai relativi assegni fissi, pari al trattamento economico iniziale di guardiamarina o sottotenente del s.p.e.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal comando dell'istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

alle spese per acquisto libri, sostituzione di effetti di vestiario e completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'istituto.

All'atto della nomina ad Ufficiale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al secondo capoverso, sarà corrisposta all'interessato in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Le prove degli esami di ammissione verteranno sui programmi di seguito specificati.

Art. 27.

Esame orale di matematica

Programma di algebra

1. Calcolo letterale. Operazioni razionali con monomi e polinomi. Prodotti notevoli. Decomposizione di un polinomio in fattori. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più polinomi.

2. Frazioni algebriche. Regola di Ruffini.

3. Indennità ed equazioni. Principi generali sulla risoluzione delle equazioni. Principi di equivalenza. Equazioni di 1° grado ad una incognita. La nozione di equazione algebrica.

4. Disequazioni. Proprietà e principi fondamentali.

5. Sistemi di equazioni. Principi generali di risoluzione. Grado di un sistema di equazioni. Sistemi di equazioni di 1° grado in 2 incognite o riducibili a questi.

6. Concetto di numero assoluto e di numero reale relativo. Rappresentazione decimale dei numeri reali.

7. L'estrazione di radice ennesima nel campo reale assoluto (radice aritmetica) e nel campo reale relativo (radice algebrica). Calcolo dei radicali nel campo assoluto e nel campo relativo.

8. Disequazioni nel campo reale assoluto e nel campo reale relativo.

9. Equazione di 2° grado. Formula risolutiva. Relazioni fra i coefficienti e le soluzioni di un'equazione di 2° grado. Regola dei segni di Cartesio. Segno e decomposizione in fattori di un trinomio di 2° grado.

10. Qualche equazione di grado superiore al 2°. Semplici equazioni razionali fratte e irrazionali.

11. Semplici sistemi di disequazioni razionali intere e fratte. Sistemi misti. Semplici problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

12. Potenza con esponente razionale e irrazionale dei numeri reali positivi. La funzione esponenziale h^x $(h)>0$. La curva esponenziale.

13. Logaritmi nel campo reale relativo. La curva logaritmica. Operazioni elementari con i logaritmi. Semplici equazioni esponenziali e logaritmiche.

Programma di trigonometria piana

1. Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

2. Definizione delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

3. Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc. Valori delle funzioni circolari di alcuni archi.

4. Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

5. Verifica di identità trigonometriche e risoluzione di equazioni trigonometriche.

6. Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.
7. Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.
8. Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.
9. Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria

1. Luoghi geometrici (asse di un segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.
2. Angoli alla circonferenza. Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circonscrittibili.
3. Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema di Talete e sue applicazioni.
4. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.
5. Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».
6. Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.
7. Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.
8. Eguaglianza diretta e inversa. Casi di uguaglianza dei triedri.
9. Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere. Aree e volumi dei solidi studiati.

Art. 28.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia

I. Origini del Risorgimento italiano, la restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforme e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra d'indipendenza - Il decennio di raccoglimento 1849-1859. L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. La Francia sotto Napoleone III - Formazione dell'unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La conquista d'Oriente e la formazione degli Stati Balcanici.

VI. La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - Lo Estremo Oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. La prima guerra mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra - Le grandi offensive austro-tedesche del 1916-17.

VIII. La prima guerra mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni della Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna.

X. La seconda guerra mondiale. La resistenza, la lotta di liberazione, la Costituzione della Repubblica Italiana - Tramonto del Colonialismo e nuovi Stati nel mondo - Istituti e organizzazioni per la cooperazione fra i popoli - Comunità europea.

Programma di geografia

I. Elementi di geografia matematica - i corpi celesti - Sole e sistema solare - La terra: forma, dimensioni, movimenti - La misura del tempo - Calendari - Orientamento - Coordinate geografiche - Elementi di cartografia.

II. Elementi di geografia fisica. Lineamenti generali del globo terraqueo - La morfologia terrestre - Elementi di Litologia e Geologia - Il mare e i suoi fenomeni - L'atmosfera e i suoi fenomeni - Le acque continentali.

III. Elementi di geografia biologica ed antropica - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre - L'uomo sulla terra - Le grandi scoperte geografiche - Il clima e le principali regioni climatiche - Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo.

La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo - I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni - I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche - L'evoluzione storica del traffico - I vari sistemi di trasporto - Le comunicazioni marittime - Le grandi correnti del traffico oceanico - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale - Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie, aeree.

IV. Geografia dell'Italia - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni - Elementi di geografia politica.

V. Europa - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici. Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica - Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

VI. Asia - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione.

Asia russa - Cina - Giappone - India - Pakistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

VII. Africa - Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa mediterranea - Africa Orientale - Sud Africa - Congo.

VIII. America settentrionale e centrale - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione. Canada - Stati Uniti - Messico.

IX. America meridionale - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

X. Oceania - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione - L'Australia - La Nuova Zelanda.

XI. Le regioni polari - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1970

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1970
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 280

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di ammissione al concorso (in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta)

RACCOMANDATA

Al Comando Accademia navale - LIVORNO

Il sottoscritto (1) . . . . di . . . . e di . . . . . domiciliato a . . . provincia di . . . . . via . . . . n. . nato a . . . . . . provincia di . . . . il . . . . . . domanda di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale - Anno accademico 1970-71.

Il Corpo di assegnazione preferito è (2) . . . . .

Il sottoscritto è in possesso del titolo di studio di (3) . . . . . . conseguito nell'anno . . . presso lo istituto . . . . . . di . . . . .

Il sottoscritto è candidato agli esami di (3) . . . . che dovrà sostenere il . . . . presso l'istituto . . . . di . . . . .

Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la sua responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (5);

d) di essere celibe oppure vedovo senza prole.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 400;

una dichiarazione in carta libera del genitore (o del tutore) di sottostare senza riserva alle disposizioni amministrative riportate nella notificazione di concorso.

Si riserva inoltre di presentare all'atto della visita medica ed in caso di ammissione alla 1ª classe i documenti richiesti dall'art. 4 della notificazione di concorso.

Il sottoscritto, avendo preso conoscenza della notificazione di concorso, dichiara di consentire senza riserva, in tutto ciò che è in essa stabilito.

. . . . ., lì 1970

Firma

. . . .

(per esteso e leggibile)

(firma leggibile del genitore che esercita la patria potestà o del tutore, se il candidato è minorenne)

. . . .

---

(1) Nome e cognome.

(2) Stato Maggiore - Corpi tecnici (Genio navale e Armi navali). La questione concernente il Corpo di assegnazione non vincola in alcun modo l'amministrazione avendo per essa, un solo scopo orientativo; l'assegnazione ai Corpi avrà luogo al termine del concorso, nei modi indicati all'art. 13 della notificazione.

(3) Indicare il titolo di studio nonchè l'eventuale sezione ed indirizzo.

Compilare una sola delle due richieste.

(4) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

Il Ministro per la difesa: GUI

ALLEGATO *B*

Modello dell'atto di sottomissione prescritto dall'art. 3, lettera *b*) della notificazione per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale (in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritto).

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . via . . . . n. . . mi obbligo personalmente, a tenore della notificazione di concorso 1970 per l'ammissione alla 1ª classe del Corso normale allievi ufficiali dell'Accademia navale indetto per il corrente anno, a pagare per mio figlio / il mio pupillo (1) . . . .;

a) la somma di L. 96.000 annue a titolo spese ordinarie, da versare all'Accademia navale in quote trimestrali anticipate di L. 24.000 ciascuna, come è specificato dalle disposizioni amministrative della notificazione suddetta;

b) le spese straordinarie che mi saranno a suo tempo indicate dal comando dell'Accademia navale uniformandomi, per il pagamento, alle prescrizioni stabilite dalle disposizioni amministrative della predetta notificazione;

c) la somma di L. 10.000, in unica soluzione all'atto della ammissione in Accademia navale, quale deposito cauzionale intangibile, a garanzia del pagamento dei conti, in caso di rinvio dell'allievo dall'Istituto per qualsiasi motivo.

Resta inteso che il versamento di tale deposito non mi esime dal puntuale pagamento di quanto da me dovuto secondo i precedenti punti *a*) e *b*), la cui omissione o ritardo comporta l'allontanamento dell'allievo dall'istituto ai sensi dello art. 24 della notificazione di concorso. In caso di ritiro o di rinvio del giovane dall'Accademia prima del compimento del corso, mi obbligo a rimborsare immediatamente e per intero all'Accademia navale tutte le somme delle quali, per qualsiasi titolo risultassi debitore, in relazione a quanto prescrivono le disposizioni della suddetta notificazione di concorso.

., lì . . 1970

Firma

(per esteso e leggibile)

Autentica notaio.

Registrazione presso Ufficio registro.

(1) Nome, cognome del giovane.

Il Ministro per la difesa: GUI

ALLEGATO *C*

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI 1	Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe 2	Da distribuire durante il 1° trimestre 3	Da distribuire all'inizio del periodo estivo 4	Totale colonne 2, 3 e 4 5
Ancorette per camisacci . n.	—	—	3	3
Ancorette per maglie . . . »	2	—	—	2
Berretto di panno per divisa fatica . . . . »	1	—	—	1
Berretto bianco per divisa fatica . . . . »	—	—	1	1
Berretto di panno per divisa ordinaria . . . . . . »	—	1	—	1
Berretto bianco per divisa ordinaria . . . . »	—	—	1	1
Borsa di pulizia . . . . »	1	—	—	1
Borsa porta libri . . . . »	1	—	—	1
Borsellino di pelle . . . . »	1	—	—	1
Bretelle . . . . »	—	1	—	1
Calze di cotone per divisa fatica . . . . »	8	—	(6) 1	14
Calze bianche di cotone per divisa ordinaria . . . . »	—	—	8	8
Calze di cotone per divisa ordinaria . . . . »	4	4	—	8
Calze di lana per tenuta sportiva . . . . »	2	2	—	4
Calze nere per divisa da società . . . . »	—	2	—	2
Calzettoni di cotone kaki . »	—	—	3	3
Calzone di panno per divisa fatica . . . . »	2	—	—	2
Calzone panno per divisa ordinaria . . . . »	—	1	—	1
Calzone di tela bianca per divisa fatica . . . . . »	—	—	3	3
Calzone di tela bianca per divisa ordinaria . . . . . »	—	—	3	3
Calzoncini di tela kaki . . »	—	—	2	2
Calzoncini per ginnastica . »	3	—	—	3
Camicie di cotone per divisa ordinaria . . . . »	—	4	—	4
Camicie da società . . . . »	—	2	—	2
Camicie di cotone per divisa da fatica . . . . »	5	—	—	5
Camicie tela bianca alla marinara . . . . »	—	—	3	3
Cappelli di tela bianca . . »	—	—	3	3
Cappotto di panno per divisa fatica . . . . »	1	—	—	1
Cappotto di panno per divisa ordinaria . . . . . . »	—	1	—	1
Cappotto impermeabile . . »	—	1	—	1
Cintura di tela turchina per calzoni . . . . »	1	—	—	1
Cinturino di cuoio per spadino . . . . »	—	1	—	1
Colletti per camicie da società . . . . »	—	2	—	2

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

DENOMINAZIONE DEGLI EFFETTI 1		Da distribuire all'ammissione alla 1ª classe 2	Da distribuire durante il 1° trimestre 3	Da distribuire all'inizio del periodo estivo 4	Totale colonne 2, 3 e 4 5
Colletti per camicia di plastica	n.	—	3	3	6
Cordoni bianchi	»	2	—	—	2
Coperte di lana (1) .	»	2	—	—	2
Cravatta di seta nera	»	—	1	—	1
Cravattina da società	»	—	1	—	1
Farsetti di cotone bianco	»	—	—	4	4
Fascia di seta per berretto divisa ordinaria .	»	—	1	1	2
Fazzoletti bianchi . . .	»	8	—	4	12
Fazzoletti neri alla marinara	»	—	—	1	1
Federette bianche per berretto divisa ordinaria	»	—	—	3	3
Forbici per unghie .	»	1	—	—	1
Gallone dorato per capo classe e sottocapo classe	»	—	2	—	2
Gallone di seta gialla per capo classe e sottocapo classe	»	3	—	—	3
Gemelli per polsini .	p.	—	1	—	1
Giarrettiere .	»	1	—	—	1
Giacca di panno per divisa ordinaria .	n.	—	1	—	1
Guanti di pelle giallo-bruni	p.	1	—	—	1
Guanti di pelle bianca	»	—	1	—	1
Guanti di filo bianchi .	»	2	—	—	2
Lucchetto per cassetta personale .	n.	1	—	—	1
Tuta sportiva in cotone felpato .	»	1	—	—	1
Maglie sportive	»	2	—	—	2
Maglie sovrapelle . .	»	3	—	—	3
Maglie di lana turchina .	»	2	—	—	2
Maglie di cotone bianco	»	—	4	—	4
Mutande di cotone .	»	5	—	3	8
Mutandine da bagno . .	»	1	—	—	1
Nastri seta con scritta Accademia navale .	»	1	—	1	2
Numeri d'argento . .	»	—	2	—	2
Nodi piani . .	»	—	2	—	2
Panciotti di panno per divisa ordinaria .	»	—	1	—	1
Pettine . .	»	1	—	—	1
Sandali in plastica .	»	1	—	—	1
Pigiama	»	3	—	—	3
Scarpe da riposo (sandali) .	p.	—	—	1	1
Scarpe di tela bianca con suola di gomma	»	1	—	—	1
Scarpe di cuoio per casa	»	2	—	—	2
Stivalini di pelle nera con elastico	»	1	—	—	1
Scarpe basse bianche di pelle di vitello al cromo, per uscita	»	—	—	1	1
Scarpe basse nere di vernice	p.	—	1	—	1
Scarpette speciali per yachting	»	1	—	—	1
Spadino con manico di madreperla	n.	—	1	—	1
Spazzolino per denti	»	1	—	—	1
Spazzolino per unghie . .	»	1	—	—	1
Spazzola per capelli . . .	»	1	—	—	1
Spazzola per panni	»	1	—	—	1
Stellette ricamate in argento	p.	—	(2) 1	—	2
Stellette ricamate in cotone bianco	»	—	(1) 1	—	1
Stellette in metallo . . .	»	—	(2) 1	—	2
Tenute di macchina .	n.	2	—	—	2
Trofeo ricamato in oro	»	—	1	1	2
Uose di tela bianca . .	p.	1	—	1	2
Valigia personale	n.	—	1	—	1

(1) Una da ritirare alla fine della 4ª classe.

(1) Da distribuire all'inizio della 2ª classe.

Il Ministro per la difesa
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5827)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « falegname ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 13ª del 28 marzo 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 443/Conc. 202 del 25 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 10 Difesa, foglio n .155, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « falegname e falegname stipettaio » (2 posti), nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di « falegname ».

(5527)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento del personale del genio civile e successive astensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva, vi sono novantanove vacanze;
che trenta di tali vacanze devono essere accantonate a favore delle categorie di riservatari nella misura di un posto per la categoria degli invalidi per servizio, di ventitre per quella degli invalidi del lavoro e di sei per quelle dei sordomuti;
che dieci di tali vacanze sono state messe a concorso con il decreto ministeriale n. 10063 del 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 70;
che altre quindici di tali vacanze sono state messe a concorso con il decreto ministeriale n. 10062 del 6 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1970, registro n. 10, foglio n. 228;
Ritenuto che dei restanti quarantaquattro posti l'Amministrazione intende, per ora, metterne a concorso solamente quindici;

Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quindici posti di assistente in prova del ruolo del personale della carriera esecutiva da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione dei titoli equipollenti:
a) licenza di scuola media di primo grado;
b) diploma di computista commerciale;
c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato n. 3;
6) avere il godimento dei diritti politici;
7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.
Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione con concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;
b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale;
f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;
g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;
m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.
Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.
Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Venezia e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dello inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presen-

tazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sara data notizia mediante avviso che sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, ed a essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 325

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida - Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico - Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 14 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . residente in . . . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a dieci posti di assistente in prova del genio civile per uffici aventi sede nella giurisdizione del Magistrato alle acque - Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, con-

dono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza, di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi

assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci della prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885; l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme, verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(5439)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esame a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso a tre posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto della amministrazione degli archivi notarili, indetto il 24 novembre 1969, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4 e 5 settembre 1970.

(5481)

Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Le prove scritte del concorso ad otto posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi notarili, indetto il 13 marzo 1970, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 14 e 15 settembre 1970.

(5482)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva presso l'osservatorio astrofisico di Catania.

Le prove del concorso per titoli ed esami ad un posto di tecnico in prova nella carriera esecutiva (ex coeff. 157) negli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso lo osservatorio astrofisico di Catania, indetto con decreto ministeriale 1° agosto 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1969, registro n. 96, foglio n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 27 dicembre 1969, si svolgeranno nei giorni 6 e 7 luglio 1970, con inizio alle ore 8,30, presso l'osservatorio astrofisico di Catania, via A. Doria.

(6083)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale n. 2795 del 20 giugno 1969 con il quale veniva indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Nuoro, dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Nuoro, bandito con decreto del medico provinciale n. 2795 del 20 giugno 1969 è così costituita:

Presidente:

Riccardi dott. Nunzio, vice prefetto di Nuoro.

Componenti:

Fiore dott. Giovanni, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Dedola prof. Giovanni, primario chirurgo dell'ospedale S. Francesco di Nuoro;

Contu prof. Licinio, primario medico dell'ospedale S. Francesco di Nuoro;

Oliveri dott. Mario, vice prefetto ispettore, Nuoro, funzionario della carriera amministrativa del Ministero dell'interno;

Mulas dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Nuoro presso l'ufficio del medico provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo di questo ufficio per otto giorni consecutivi.

Nuoro, addì 23 maggio 1970

Il medico provinciale: FADDA

(5410)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario, direttore dei pubblici macelli di Venezia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 703/aa.gg. del 15 luglio 1963 relativo al bando di concorso per il conferimento del posto di direttore dei pubblici macelli di Venezia;

Vista la decisione n. 434 della sezione V del Consiglio di Stato in data 19 aprile 1968 con la quale il consesso giurisdizionale ha annullato i decreti n. 703 del 18 dicembre 1963, n. 369 del 24 febbraio 1965 e n. 370 del 24 febbraio 1965 per illegittima costituzione della commissione giudicatrice;

Visto il decreto n. 101 del 24 gennaio 1964 con il quale sono stati ammessi sei candidati al concorso medesimo;

Visti i propri decreti n. 2269 del 25 agosto 1969 e n. 2269 del 21 novembre 1969 riguardanti la costituzione della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti i verbali dei lavori della commissione giudicatrice circa l'espletamento del concorso e la formazione della graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie opprovato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Piaser Dino punti 162,137
2. Dal Santo Fausto » 138,510

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli atti di questo ufficio, della prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 27 maggio 1970

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1461 in data odierna relativo alla approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento del posto di direttore dei pubblici macelli di Venezia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Piaser Dino è dichiarato vincitore del concorso di cui in premessa a posto di veterinario direttore dei pubblici macelli di Venezia.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli atti di questo ufficio, della prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 27 maggio 1970

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(5485)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3687 del 18 giugno 1965 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1964;
Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto n. 6855 del 2 dicembre 1968;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 261, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1968, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Mancusi Luciano . . . . . punti 65,258 su 120
2. Di Sarno Pasquale . . . . . » 64,037 »
3. Paladino Ettore . . . . . » 60,222 »
4. Gaggiano Michelarcangelo . . . » 60,001 »
5. Latini Alberto . . . . . . » 58,324 »
6. Perrone Carmine . . . . . » 58,170 »
7. Rosa Giovanni . . . . . . » 56,529 »
8. Allegra Pietro . . . . . . » 55,515 »
9. Marchetti Luca . . . . . . » 53,087 »
10. Meriano Aldo . . . . . . » 51,058 »
11. Lastoria Lino . . . . . . » 47,741 »
12. Sansobrini Paolo . . . . . » 45,386 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 27 maggio 1970

Il veterinario provinciale: MEMOLA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2733 del 27 maggio 1970, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Mancusi Luciano: comune di Ischia;
2) Di Sarno Pasquale: consorzio veterinario di Forio comprendente i comuni di Barano, Casamicciola, Lacco Ameno e Serrara Fontana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo ufficio e dei comuni interessati.

Napoli, addì 27 maggio 1970

Il veterinario provinciale: MEMOLA

(5467)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.